



Il redditometro dopo i forum con la stampa specializzata

In precedenti interventi su questa stessa rivista, altri Colleghi hanno già argomentato in merito alla tematica del redditometro, sia sotto un punto di vista di inquadramento generale sistematico¹, sia per quanto attiene il contenuto tecnico del decreto ministeriale attuativo²; a quegli interventi rimandiamo senza tornare sulle medesime questioni. In data 17 e 30 gennaio si sono tenuti i soliti *forum* telematici tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate, durante i quali sono stati trattati anche quesiti relativi al problema in analisi; nel presente intervento, dunque, prendendo spunto da tali risposte, svolgiamo alcune ulteriori riflessioni sull'argomento.

Redditometro e Redditest: quale legame?

Con una tempistica non certo brillante, nel corso di due mesi scarsi, si sono presentate ai contribuenti due tematiche che rischiano di creare grande confusione: quella del Redditest e quella del Redditometro.

Va subito detto, per estrema chiarezza, che il Redditest non trova alcuna copertura normativa, ma si tratta pur sempre di uno strumento presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, presentato quale meccanismo capace di testare la posizione fiscale della famiglia.

Se lo si vuole inquadrare tra gli strumenti che generano *compliance* fiscale, verrebbe da pensare che il risultato fornito dal *software* assuma un valore altamente significativo, capace di orientare il contribuente (*rectius*: la famiglia fiscale) verso una posizione che dovrebbe essere del tutto coincidente con quella ipotizzata dalla Amministrazione Finanziaria.

Così non è, come risulta dalla risposta rilasciata al Video *forum* del 17 gennaio 2013.

Durante la presentazione del Redditest si è confermato che in presenza di “luce verde” il contribuente non sarà selezionato ai fini dei controlli da accertamento sintetico. Ciò significa che se per ipotesi tale contribuente fosse comunque chiamato al contraddittorio preventivo potrà eccepire la tenuta del suo reddito con lo strumento di *compliance* Redditest?

Risposta di Patrizia Renella – Direzione centrale Accertamento

Il ReddiTest è esclusivamente uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente nel quale lo stesso inserisce tutti i dati relativi alle spese sostenute dalla sua famiglia al fine di orientarsi circa la coerenza del proprio reddito familiare rispetto alle spese sostenute.

Allora, possiamo tranquillamente affermare che il Redditest non serve proprio a nulla, anzi ci dovremmo interrogare sulla utilità di averlo creato e sulla opportunità, per l'Amministrazione, di avere sostenuto determinati costi.

Sarebbe forse meglio eliminare del tutto la procedura, per evitare di doversi in futuro domandare, dinnanzi ai giudici tributari, se l'esistenza di un reddito allineato rispetto al Redditest non possa costituire una sorta di legittimo affidamento in capo al contribuente.

¹ M. Conigliaro, “Tra vecchio e nuovo redditometro” in *La Circolare Tributaria* n.4/13.

² L. Pegorin, “Con il D.M. 24/12/12 al via il redditometro di seconda generazione” in *La Circolare Tributaria* n.5/13.

Il peso dei beni promiscui

Poiché il nuovo redditometro si fonda sulla esistenza di spese (effettive o, in taluni casi, medie), sorgeva il dubbio di come trattare quelle connesse a beni utilizzati, promiscuamente, in regime di attività economica e privatistica. Da un lato, vi era il precedente delle Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia a corredo del Redditest, ove si affermava la rilevanza pro quota, sulla base delle regole di deducibilità fiscale, dall'altro si riscontrava l'assenza di una indicazione precisa nel testo del decreto ministeriale attuativo.

Per comprendere il motivo per cui si giunge a confermare il citato precedente, basterà pensare a questo banale esempio.

Un imprenditore individuale possiede un'auto in regime di impresa che viene utilizzata anche per finalità personali; le spese dell'auto sono pari a 100, di cui solo 20 fiscalmente deducibili.

Seguendo la indicazione dell'Agenzia, l'auto rileverà nel redditometro, con i criteri dettati dal D.M., solo in misura pari all'80%; tale rilevanza, che potrebbe apparire confliggente con la considerazione che le spese sono sostenute all'interno dell'impresa, si raccorda con la considerazione del fatto che il reddito di impresa dichiarato è stato incrementato proprio dell'ammontare dell'80% delle spese sostenute.

Quindi, l'unica questione da verificare è in realtà la seguente: quale rapporto di similitudine o differenza esiste tra l'ammontare delle spese presunte per il mantenimento dell'auto e quelle effettivamente sostenute.

Se le spese effettive fossero inferiori a quelle medie statistiche, ci si potrà domandare se le seconde possano costituire fondamento di una pretesa tributaria, oppure più propriamente debbano essere sorrette da altre considerazioni; ma questo è un tema trasversale a tutto il nuovo redditometro, in merito al quale riteniamo che non vi sarà in futuro necessità di approfondire. Infatti, il livello ricostruito delle spese medie (palesamente inferiore a quelle effettive normalmente sostenute), così come l'annuncio della possibile applicazione di una "franchigia" di €12.000, determinerà una quasi sicura tranquillità in merito all'ammontare di questo specifico addendo.

Videoforum: Il decreto sul redditometro considera come non sostenute le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo ma non dice nulla circa i beni ad uso promiscuo, quali ad esempio le autovetture. Come rileveranno pertanto tali beni ed in quale misura?

Risposta di Patrizia Renella – Direzione centrale Accertamento

I beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.

Il nuovo redditometro e l'applicazione retroattiva

È nostra impressione che il risultato che si ottiene con il nuovo calcolo del redditometro sia normalmente più favorevole rispetto al precedente. Si pone allora una questione di assoluta rilevanza in merito alla possibilità di poter utilizzare il più favorevole risultato a titolo difensivo per contrastare eventuali pretese fondate sul precedente art.38 del DPR n.600/73.

Per fugare tale dubbio, è stato posto il quesito all'Agenzia con l'esito che è possibile desumere dalla lettura delle risposte fornite in sede di entrambi i *forum*.

Videoforum: Il nuovo redditometro presentato lo scorso 20 novembre a Roma è senza dubbio una versione “evoluto” di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al D.M. del 10/9/92. come tale potrà essere utilizzato dai contribuenti se ad essi più favorevole durante i contraddittori relativi ad annualità basate ancora sul vecchio redditometro?

Risposta di Patrizia Renella – Direzione centrale Accertamento

La disposizione introdotta dall'art.22 del D.L. n.78/10, alla quale il decreto del 24/12/12 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all'art.38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del DPR n.600/73 hanno “...effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del ...decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti.

Telefisco: Se per effetto dell'applicazione del nuovo redditometro il reddito complessivo risulta inferiore rispetto a quello calcolato con i vecchi coefficienti, può valere la regola, come per gli studi di settore, che il metodo più recente venga applicato - se favorevole - al contribuente?

Risposta di Patrizia Renella – Direzione Centrale Accertamento - Ufficio persone fisiche

La disposizione introdotta dall'art.22 del D.L. n.78/10, alla quale il decreto del 24/12/12 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all'art.38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del DPR n.600/73 hanno “...effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del ...decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti.

Innanzitutto, riscontriamo che, sullo specifico tema, non è importante ciò che pensa l'Agenzia delle Entrate, quanto piuttosto quanto penseranno i giudici delle Commissioni tributarie.

Al riguardo, ovviamente, è imprescindibile conoscere a quale orientamento intende aderire il giudice. Infatti, ove ritenesse che l'accertamento redditometrico fosse una presunzione legale relativa, la ricostruzione di un differente importo sarebbe per nulla utile a contrastare la pretesa tributaria. Diversamente, ove si assegnasse al redditometro una valenza di presunzione semplice, il differente calcolo ottenuto con le nuove procedure potrebbe rappresentare una altrettanto valida presunzione semplice, che potrà essere preferita all'altra secondo il prudente apprezzamento del giudice. Peraltro, nella scelta tra l'uno e l'altro conteggio, a nostro parere la Commissione non potrebbe ignorare il fatto che è stato lo stesso Legislatore a prevedere un necessario aggiornamento dell'art.38, proprio per il fatto che la precedente disposizione era assai datata e non più adatta alle mutate abitudini in termini di spesa. La prevalenza del nuovo strumento rispetto al vecchio sembrerebbe scontata, a rigore di logica, anche se poi la pratica insegna che non si possono escludere spiacevoli sorprese.

Va anche detto, che l'applicazione del principio della automatica retroattività favorevole al contribuente evoca la casistica degli studi di settore, assai nota al lettore; la ricostruzione matematico statistica operata con uno strumento più avanzato, preciso ed efficace del precedente è scontata.

Qui forse, però, non si tratta di una evidenza così sovrapponibile con l'esperienza degli studi di settore; se il risultato del nuovo redditometro fosse in gran parte determinato dalla sommatoria di spese effettivamente risultanti in Anagrafe tributaria (oppure effettivamente sostenute dal contribuente), non si tratta tanto di un metodo matematico più raffinato del

precedente, quanto piuttosto di una ricostruzione effettiva che, gioco forza, deve essere maggiormente significativa rispetto a quella presunta.

Ed il carattere di elevato convincimento che si trae da questa considerazione non viene meno se, per talune voci di spesa (alimentari, vestiario, carburante auto, ecc.) certamente ricorrenti, si surroga al dato reale (non riscontrabile se non con un obbligo di censimento quotidiano delle spese correnti) quello altamente credibile rilevata da uno studio Istat per lo specifico anno di riferimento.

Insomma, ben venga il riferimento alle rilevazioni medie; le stesse, però, non vanno obbligatoriamente ritenute sussistenti come ritiene taluno, ma “scattano” solo quando vi sia la prova che il contribuente le abbia sostenute (così, ad esempio, se non si possiede animali domestici, non mi dovrà essere imputata la spesa del veterinario).

L’incremento del risparmio

In verità, la reale novità del nuovo redditometro sta nella necessità (o, secondo alcuni, possibilità) per l’Agenzia delle Entrate di considerare la quota di incremento del risparmio quale addendo da sommare alle spese correnti e agli investimenti.

Non è rilevante solo la quota di reddito destinata alle spese (correnti o durature), ma anche quella che viene normalmente risparmiata e depositata su semplici conti correnti, non considerati come forme di investimento.

Telefisco: In che termini, secondo l’Agenzia, rileva ai fini del redditometro la “quota di risparmio riscontrata”, prevista dal decreto attuativo del redditometro (art.3, co.1, lett. e)?

Risposta di Patrizia Renella – Direzione Centrale Accertamento - Ufficio persone fisiche

La quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi concorre alla determinazione del reddito complessivo accertabile, come previsto dall’art.3 del decreto ministeriale 24/12/12.

La risposta fornita al Telefisco è semplicemente una replica del testo normativo; si può però dallo stesso ricavare un messaggio di natura implicita, ad effetto favorevole per il contribuente.

Se è vero che il maggior risparmio incrementa il reddito ricostruito nell’anno di formazione, deve essere una automatica conseguenza il fatto che il successivo decremento del risparmio rappresenta, automaticamente, una valida copertura per le spese e gli investimenti delle annualità successive.

In sostanza, se fosse vera la nostra conclusione, sarebbe automaticamente superato il problema che sovente è stato avanzato sulla stampa specializzata in merito alla ragionevole constatazione in forza della quale il contribuente può spendere non solo a fronte di reddito prodotto, ma anche per effetto del consumo del risparmio pregresso.

Ovviamente, al momento attuale, l’incremento del risparmio non può essere considerato automaticamente dalla Amministrazione; un domani, però, deve essere riconsiderato tenendo conto della circostanza che gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di segnalare alla Agenzia le movimentazioni dei rapporti finanziari. Dal momento della effettiva disponibilità dei dati, non sarà difficile quantificare l’incremento del risparmio presente sui conti (sempre salvo il fatto che quelle informazioni siano realmente nella disponibilità dei funzionari, senza dover attivare le cautele delle indagini finanziarie).